

**BOZZE DI STAMPA**

**9 dicembre 2022**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (274-A)**

## **EMENDAMENTI**

**(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.100**

**SCALFAROTTO**

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1)*

---

#### **1.101**

**SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO,**

CASTELLONE, CASTIELLO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, PATUANELLI, PIRONDINI, TREVISI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), al numero 1), sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo, le parole: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale» e le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse ed».*

---

### **1.102**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da «è aggiunto,» fino alla fine del numero con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.".»;*

---

### **1.103**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, premettere il seguente periodo:*

«I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.»

*Conseguentemente all'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.»

---

#### **1.104**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: «9 ottobre 1990, n.309, purché gli stessi» inserire le seguenti: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,».*

*Conseguentemente:*

*Al comma 1, lett. a), numero 2, capoverso 1-bis, sopprimere le seguenti parole: «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione».*

---

#### **1.105**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso 1-bis:*

*1) al primo periodo, sostituire le parole: "e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità" con le seguenti: "conseguenti alla condanna o l'impossibilità";*

*2) al primo periodo, sostituire le parole : "con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti,*

anche indiretti o tramite terzi," *con le seguenti*: "con il contesto specificamente attinente al reato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti,";

3) *al secondo periodo sostituire la parola "accerta" con la seguente*: "valuta";

b) *al capoverso «I-bis.1:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole*: «e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità» *con le seguenti*: «conseguenti alla condanna o l'impossibilità»;

2) *al primo periodo, sostituire le parole*: «anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso" *con le seguenti*: "anche indiretti, con il contesto specificamente attinente al reato commesso»;

3) *al secondo periodo sostituire la parola «accerta» con la seguente*: «valuta».

---

## 1.106

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso I-bis) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole*: «assoluta»;

b) *sopprimere le seguenti parole*: «, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo».

c) *sopprimere le seguenti parole*: «, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».

---

## 1.107

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma I-bis, sopprimere le parole*: «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto

nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,».

---

### **1.108**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis sostituire le parole: «della revisione critica della condotta criminosa» con le seguenti: «dell'avvenuto ravvedimento».*

---

### **1.109**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.».*

---

### **1.110**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.».*

---

### **1.111**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO, CASTELLONE, CASTIELLO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, PATUANELLI, PIRONDINI, TREVISI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis.1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «dell'articolo 58-ter» inserire le seguenti: «della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale,»;

b) dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».

---

### **1.112**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 1-bis.1, dopo le parole «58-ter,» inserire le seguenti: «ai detenuti e agli internati per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,».*

---

### **1.113**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera a), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 1-bis.1 sopprimere le parole «609-octies»;*

b) *sopprimere il capoverso 1-bis.2.*

---

#### **1.114**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis.1, dopo le parole: «630 del codice penale, purché gli stessi» inserire le seguenti: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione.».*

*Conseguentemente:*

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis.1, sopprimere le parole: «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione.».*

---

#### **1.115**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis.1 sostituire le parole: «della revisione critica della condotta criminosa» con le seguenti: «dell'avvenuto ravvedimento.».*

---

#### **1.116**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 1-bis.2, dopo le parole «ivi indicati» inserire le seguenti: «, nonché per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice.».*

---

#### **1.117**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO,

CASTELLONE, CASTIELLO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, PATUANELLI, PIRONDINI, TREVISI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.».*

### **1.118**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-bis.3 I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis e 416-ter del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nei casi in cui il giudice accerta che la collaborazione con la giustizia sia inesigibile a causa dell'impossibilità, dovuta a circostanze oggettive, di apprestare misure di protezione ai prossimi congiunti dei condannati o degli internati. Il giudice, qualora il condannato dichiara di non potere collaborare con la giustizia per timore di ritorsioni nei confronti di prossimi congiunti, la cui identità deve essere specificatamente indicata, richiede al pubblico ministero competente di trasmettere entro trenta giorni informazioni sulla attualità e sulla potenzialità lesiva del gruppo criminale da cui il condannato teme azioni ritorsive. Il giudice inoltra le predette informazioni alla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione che entro i successivi trenta giorni comunica se sono attivabili misure di protezione idonee a garantire l'incolumità e la sicurezza dei prossimi congiunti indicati o se sussistono circostanze oggettive e insuperabili che non consentono l'apprestamento di tali misure. Nei casi di inesigibilità della collaborazione il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1 procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-bis. Ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al comma 1 nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque*



impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1, possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ad eccezione dei condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i quali il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1, procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-*bis*. Nei casi di cui al presente comma, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152. Nondimeno la libertà vigilata disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2), del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 1, comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole: «ai commi 1-bis, e 1-bis.1» con le seguenti: «ai commi 1-bis, 1-bis.1 e 1-bis.3»*

b) *all'articolo 3 sopprimere il comma 2.*

---

### 1.119

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) al comma 1-ter le parole: «e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono soppresse.».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, lett. a), al numero 1), premettere il seguente:* «01) al comma 1 le parole: "all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"»;

b) *al comma 1, lett. a), numero 2), capoverso "1-bis", sostituire le parole:* «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» *con le seguenti:* "all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

c) *al comma 1, lett. a), numero 2), capoverso "1-bis.2" aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le medesime disposizioni si applicano in ogni caso per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice e dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale, nonché delitti di cui all'articolo 416 allo scopo di commettere i delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.».

---

### 1.120

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: "2-bis) al comma 1-ter dopo le parole «del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: « all'articolo 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,»";*

---

### 1.121

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «Il giudice» con le seguenti: «Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «accertamenti di cui al quarto periodo» con le seguenti: «accertamenti di cui al quinto periodo»;*

c) *al settimo periodo, sostituire le parole: «ai sensi del quarto periodo» con le seguenti: «ai sensi del quinto periodo».*

---

### 1.122

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, lettera a), al numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «e dispone, nei confronti del medesimo,» fino alle parole: «e degli esiti degli accertamenti richiesti» con le seguenti: «. Acquisisce dal detenuto o internato che ha presentato l'istanza, dichiarazione con la quale assevera di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale, o specifica dettagliatamente tali beni e utilità non ancora individuati. Dispone, nei confronti del medesimo istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Acquisisce dal pubblico ministero competente, ogni utile informazione idonea a valutare*

la veridicità o meno della dichiarazione con la quale l'istante ha Asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto, sesto e settimo periodo, sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in Assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti»;

b) dopo le parole: «acquisiti ai sensi del quarto periodo» inserire le seguenti: «e avuto riguardo in ordine al rigetto dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale come disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

---

### 1.123

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da «degli appartenenti al suo nucleo» fino a «personali» con le seguenti: «accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e»*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dispone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni.».*

---

### 1.124

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis). Dopo il comma 2-bis inserire il seguente comma 2-bis. 1: "«Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis non si applicano quando deve essere modificato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno già divenuto esecutivo a norma dell'art. 21 comma 4 ovvero ai fini della concessione di ulteriori permessi premio in favore di condannati che siano già stati ammessi a fruirne. In ogni caso, i pareri, le informazioni e gli accertamenti di cui ai commi 2 e 2 bis devono essere rinnovati con cadenza annuale»».*

---

### 1.125

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

*«a-bis) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sono ammessi, per la prima volta, al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza e del collegio fa parte il magistrato di sorveglianza cui è affidata la giurisdizione sull'istituto di pena di appartenenza dell'istante."»;*

*a-ter) all'articolo 30-ter:*

*1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "magistrato di sorveglianza" sono inserite le seguenti: "o, quando si tratta di provvedere, per la prima volta, su istanza di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,";*

*2) al comma 7, dopo le parole: "permessi premio" sono aggiunte le seguenti: ", emesso dal magistrato di sorveglianza," e dopo le parole: "le procedure di cui all'art. 30-bis" sono inserite le seguenti: ",entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo"».*

*Conseguentemente all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole "del codice penale," inserire le seguenti: ", gli istituti di cui agli articoli 21 e 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché";*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. Resta ferma la competenza del magistrato di sorveglianza per le istanze di concessione di permessi premio e per l'ammissione al lavoro esterno presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto."*

---

### **1.126**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, l'Assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.»;*

b) *al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.».*

---

### 1.127

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:*

«a-bis) all'articolo 30-ter:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

2) al comma 4 lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna."».

3) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-bis» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.»»

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.100

RANDO, MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di

entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);

premesso che,

l'articolo 1, del decreto legge 162 del 2022, è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;

la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;

in particolare, il comma 1, dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordinamento Penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis*., si estende anche al regime della liberazione condizionale;

tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

la Corte costituzionale, infatti, con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo per accedere alla liberazione condizionale e analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

il provvedimento in titolo giunto all'esame dell'Aula di questo ramo del Parlamento dopo aver concluso il suo iter presso la Commissione Giu-



stizia, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

L'accesso a tali benefici tuttavia richiede la concomitante presenza di una serie di elementi. Al riguardo si rileva come, nell'ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale abbia sottolineato che *"la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino"*;

nello specifico, per i condannati ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale per i delitti di associazione di tipo mafioso, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste o ancora per i condannati ai sensi dell'articolo art. 416-*ter* del codice penale nei casi di scambio elettorale politico-mafioso, il superamento del divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione potrà avvenire - anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile - in presenza delle concomitanti condizioni: la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento; l'allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione; la revisione critica della condotta criminosa;

occorre rilevare come la nuova formulazione del comma 1-*bis* richiami un passaggio della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale che, in relazione ai permessi-premio, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, dell'Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui non prevede che tali permessi possano essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, abbia sottolineato la necessità che *«siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti»*

nonché *«la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa»;*

rilevato che:

le associazioni di vittime di reati mafiosi negli anni hanno più volte sottolineato il ruolo estremamente marginale nel percorso processuale delle vittime dei predetti reati, potendo i medesimi fruire di diritti limitati, in tal senso basti pensare allo stesso linguaggio normativo adottato che definisce le misure di sostegno per le vittime delle mafie "benefici" e non diritti, laddove la Direttiva europea 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, regolamenti i diritti delle vittime, senza far mai riferimento ai benefici;

tuttavia, occorre precisare con chiarezza che la lamentata marginalità processuale non ha mai portato le associazioni delle vittime di reati mafiosi a sostenere che le garanzie e i diritti del reo e del detenuto debbano essere minati in alcun modo. L'intento perseguito è stato sempre quello di creare una consapevolezza relativa alla posizione della vittima, in particolare della vittima di criminalità organizzata, al fine di determinare un cambiamento culturale e normativo conseguente;

alla luce di quanto esposto appare dunque opportuno occuparsi sia del comportamento in fase processuale dell'interessato ad ottenere i benefici nei confronti della vittima, che delle eventuali conseguenze sulle medesime del riconoscimento di benefici penitenziari per i detenuti o gli internati per delitti di così grave allarme sociale, ciò al fine di riconoscere alla vittima di tali reati e ai suoi diritti una piena dignità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impegnarsi ad introdurre, già in sede di primo provvedimento utile e in un rapporto di sinergia con il Parlamento, un'apposita previsione normativa, che prescriva il diritto della vittima di reati mafiosi di essere informata in merito alla concessione ai detenuti o internati per i delitti di criminalità mafiosa dei benefici penitenziari di cui alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché in merito all'ammissione alla liberazione condizionale ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 .

---

## **G1.101**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei

detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);

premesso che,

l'articolo 1 del decreto legge 162 del 2022 è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;

la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;

in particolare, il comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordianmento Penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis*., si estende anche al regime della liberazione condizionale;

tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

infatti, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

il decreto di legge de quo, attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter dell'Ordinamento Penitenziario;

tuttavia non può tacersi il ruolo fondamentale che negli anni hanno svolto per lo Stato i collaboratori e tantomeno il fatto che con la nuova disciplina i non collaboratori, sebbene con le dovute differenze già evidenziate, si trovino ad accedere ai medesimi benefici penitenziari prima riconosciuti solo per i collaboratori;

ebbene, seppur nel rispetto delle indicazioni della Corte Costituzionale appare opportuno introdurre meccanismi premiali per quanti abbiano negli anni scelto una condotta collaborativa con la giustizia, arrecando un indubbio vantaggio per tutti i procedimenti inerenti i reati di particolare pericolosità sociale elencati dall'articolo 4- bis, comma 1 della citata legge 354 del 1975;

impegna il Governo:

ad adottare in sede di primo provvedimento utile, anche in un rapporto di sinergia con il Parlamento, una serie articolata di misure premiali volte a valorizzare il ruolo svolto dai collaboratori di giustizia anche al fine di incentivare il ricorso alla collaborazione.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2

#### 2.100

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis I condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste possono essere ammessi alla liberazione condi-*

zionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 purché la mancata collaborazione non sia motivata dal timore di subire ritorsioni contro la propria persona, dalla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi ovvero non sia stato accertato il mendacio della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della citata legge con la quale hanno asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. La liberazione condizionale è revocata se il mendacio viene accertato dopo l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale.».

---

## 2.101

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti: «a-bis) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.;*

*a-ter) all'articolo 30-ter:*

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-bis» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».

---

### **2.102**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza."».*

---

### **2.103**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 30-ter:*

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-bis» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.»»

---

### **2.104**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurofa FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «ventisei».*

b) *sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».*

---

**2.105**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «ventisei».*

---

**2.106**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».*

---

**Art. 3**

**3.100**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Sopprimere il comma 2.*

---

## **Art. 4**

### **4.0.100 (già 4.0.1)**

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)*

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2024.».

---

### **4.0.101 (già 3.0.1)**

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 )*

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.».

---



#### **4.0.102 (già 4.0.2)**

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)*

1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28 - *Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà* - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura." ;

b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter." ;

c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

1) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione

la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

2) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

3) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

4) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

5) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

6) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato."»

---

#### **4.0.103 (già 4.0.3)**

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di licenza premio straordinarie)*

1. I detenuti in regime di semilibertà ammessi alle licenze premio straordinarie di cui all'articolo 28, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammesse all'affidamento in prova al servizio sociale.»

---

## **Art. 5**

### **5.100 (già 5.1)**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

*Sopprimere l'articolo*

---

### **5.101**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO, CASTELLONE, CASTIELLO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, PATUANELLI, PIRONDINI, TREVISI, TURCO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.102**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.103**

SCALFAROTTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 5**

*(Disposizioni in materia di manifestazioni musicali- "Rave Party")*

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 68, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Per le manifestazioni musicali organizzate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico avente una diversa destinazione d'uso, con un numero di partecipanti superiore a 50 e che prevedano una permanenza nei luoghi, anche

non continuativa, superiore alle ventiquattro ore, oltre alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al primo comma, è trasmessa una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. La comunicazione contiene, altresì, le generalità dei promotori, la data, il luogo e la durata dell'evento, il numero previsto dei partecipanti, l'autorizzazione del proprietario o del titolare all'occupazione del terreno o dei locali interessati e nella loro disponibilità, nonché il progetto degli interventi che si intendono intraprendere per garantire sicurezza, salubrità, igiene e tranquillità pubblica, anche avuto riguardo alle operazioni di ripristino del normale stato del luogo ove si svolge l'evento. L'autorità di pubblica sicurezza può dettare, entro 15 giorni dalla data dell'inizio dell'evento, prescrizioni e condizioni avuto riguardo alla particolare conformazione dei luoghi";

b) All'articolo 82,

1) al primo comma, dopo le parole "al buon costume," , sono inserite le seguenti "ovvero di violazione dell'articolo 68, secondo comma," e le parole "e, se occorre, lo sgombro del locale" sono sostituite dalle seguenti "o della manifestazione musicale e, se occorre, lo sgombro dei luoghi ove essi si svolgono";

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "In caso di violazione dell'articolo 68, secondo comma, si applicano le pene previste dall'articolo 666 del codice penale e può sempre farsi luogo alla confisca amministrativa degli apparecchi e dei congegni musicali ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689."».

2. All'articolo 666 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"Se i fatti indicati negli articoli 588, 609-bis, 609-octies, 613, 628, 633 , 635, 659, del codice penale, nonché nell'articolo 73 di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono commessi nel corso di una manifestazione musicale organizzata in violazione dell'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la pena è aumentata."»

---

## 5.104

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO,

CASTELLONE, CASTIELLO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, PATUANELLI, PIRONDINI, TREVISI, TURCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5**

*(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)*

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 434-bis (*Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente*).- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi."».

2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale.».

---

**5.105**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI,

MAZZELLA, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO, CASTELLONE, CASTIELLO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, PATUANELLI, PIRONDINI, TREVISI, TURCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5**

*(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)*

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 633-bis(*Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente*).- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi."».

2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera *f-quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*f-sexies*) delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale.».

---

**5.106**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis" sostituire il primo comma con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.»*

---

**5.107**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento» con le seguenti: «clandestinamente un grande raduno musicale».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente».*

---

**5.108**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis" al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «o avente altro scopo di intrattenimento».*

---

### 5.109

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis" al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi»*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso "Art. 633-bis" aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori."».*

---

### 5.110

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da due anni e sei mesi a quattro anni»*

*Conseguentemente:*

*Al comma 1, capoverso "Art. 633-bis", aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori."».*

---



**5.111**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da due anni e sei mesi a quattro anni».*

---

**5.112**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da due a quattro anni».*

---

**5.113**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni e sei mesi».*

---

**5.114**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni e sei mesi».*

---

**5.115**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni e sei mesi».*

---

**5.116**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso "Art.633-bis" al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni»;

b) dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

*1-bis.* All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

---

**5.117**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis.* All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

---

**5.118**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni».*

---

**5.119**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso "Art.633-bis" al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni e sei mesi»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

*1-bis) All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:*

*«f-sexies) delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale.».*

---

**5.120**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis" al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a due anni e sei mesi».*

---

### 5.121

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a tre anni;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

---

### 5.122

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a tre anni e sei mesi;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

---

### 5.123

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

---

#### 5.124

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a sei mesi».*

*Conseguentemente:*

*Al comma 1, capoverso "Art. 633-bis" aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori."».*

---

#### 5.125

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a sei mesi».*

---

**5.126**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a un anno».*

---

**5.127**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a un anno e sei mesi».*

---

**5.128**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a 2 anni».*

---

**5.129**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a 2 anni e sei mesi».*

---

**5.130**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a 3 anni».*

---

**5.131**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a 3 anni e sei mesi».*

---

**5.132**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a 4 anni».*

---

**5.133**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 500 a euro 3.000».*

---

**5.134**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 600 a euro 3.000».*

---

**5.135**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 700 a euro 3.000».*

---

**5.136**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 800 a euro 3.000».*

---

**5.137**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 900 a euro 3.000».*

---



**5.138**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000».*

---

**5.139**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000».*

---

**5.140**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000».*

---

**5.141**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 6.000».*

---

**5.142**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 7.000».*

---

**5.143**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 8.000».*

---

**5.144**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 9.000».*

---

**5.145**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art. 633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «quando dall'invasione deriva» con le seguenti: «se dal fatto deriva».*

---

**5.146**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sopprimere le parole: «per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica»*

---

**5.147**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma al comma 1, capoverso "Art. 633-bis", dopo il primo comma inserire il seguente: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori."».*

---

**5.148**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.».*

---

**Art. 5-bis**

**5-bis.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5-bis.101**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti:  
«quarantotto ore».*

---

**Art. 5-ter**

**5-ter.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 5-quater**

**5-quater.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 5-quinquies**

### **5-quinquies.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5-quinquies.101**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, capoverso «art. 87-bis,» comma 7, sopprimere la lettera b).*

---

## **Art. 5-sexies**

### **5-sexies.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5-sexies.101**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, capoverso «art. 88-bis», comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 335-quater, 407-bis e» con le parole: «dell'articolo» e sopprimere le parole da: «, nonché in relazione» fino alla fine del comma.*

---

**5-sexies.102**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, capoverso «art. 88-bis», comma 1, sopprimere le parole «335-quater» e le parole da: «, nonché in relazione» fino alla fine del comma.*

---

**Art. 5-septies**

**5-septies.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 5-octies**

**5-octies.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 5-novies**

### **5-novies.100**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5-novies.101**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5-novies.102**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso "2-bis", sostituire le parole: «decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore».*

---

## **Art. 5-decies**

### **5-decies.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 5-undecies**

**5-undecies.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 5-duodecies**

**5-duodecies.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5-duodecies.0.100**

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina  
LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI,  
MAZZELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.5-duodecies.1**

*(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  
n. 150)*

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  
n. 150, le lett. a) e o), sono soppresse.».

---



**5-duodecies.0.101**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.5-duodecies.1**

*(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)*

1. All'articolo 41, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il capoverso "Art. 175-bis" è soppresso.».

*Conseguentemente:*

L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è soppresso.

---

**Art. 5-terdecies**

**5-terdecies.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5-terdecies.101**

IL RELATORE

*Sostituire le parole: «casellario giudiziario», ovunque ricorrono, con le seguenti: «casellario giudiziale».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole:"casellario giudiziario", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:"casellario giudiziale"».

---

## **Art. 5-*quaterdecies***

### **5-*quaterdecies*.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5-*quaterdecies*.0.100**

BIANCOFIORE, BORGHESE, GUIDI, PETRENGA, SALVITTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5 -*quinqüesdecies***

1. Se i fatti oggetto di accertamento in sede penale hanno, in tutto o in parte, formato oggetto di valutazione da parte di una pubblica amministrazione ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo lesivo della sfera giuridica individuale dell'imputato, in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, la pubblica amministrazione, su istanza dell'imputato assolto, è tenuta a rimuovere gli effetti del provvedimento precedentemente adottato, nel rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, anche se sullo stesso si è formato un giudicato. L'istanza può essere presentata anche da una persona giuridica per fatti contestati ai propri amministratori o dipendenti.

---

### **5-*quaterdecies*.0.101 (già 5.0.1)**

ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-*quinqüesdecies***

*(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150)*

1. All'articolo 22, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente: "5-*ter*. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo

strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il giudice ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il giudice rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini."».

---

## **Art. 6**

### **6.100**

SCALFAROTTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.101**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.102**

SCALFAROTTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 si applicano, altresì, a tutti i procedimenti non conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del predetto decreto".

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G6.100 (già 6.3)**

ZANETTIN, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 274 di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali,

impegna il Governo a valutare l'inserimento di una nuova disciplina delle impugnazioni anche con riferimento alla inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, in un prossimo provvedimento organico della materia, in conformità con il programma di Governo.

---

## EMENDAMENTI

### **6.0.100 (già 6.0.1)**

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)*

1. All'articolo 76, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme percepite dall'interessato a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli minori e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.";

b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: "4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 570, secondo comma, numero 2) e 570-bis, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 613-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, può essere ammessa al patrocinio in tutti i procedimenti civili conseguenti o connessi alla commissione dei suddetti reati, ivi compresi quelli di esecuzione forzata nei casi in cui ricorrono una delle seguenti condizioni:

1) in caso di condanna in via definitiva o anche a seguito di applicazione ella pena su richiesta della parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

2) in caso di arresto in fragranza di reato per uno dei delitti di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

3) in caso di confessione dei reati di cui al presente comma da parte del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.".»

---

## Art. 7

### 7.100

ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 7.101

SCALFAROTTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.102**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere i commi 1 e 1-bis.*

---

**7.103 (già 7.1)**

ZAMPA, LORENZIN, UNTERBERGER, CAMUSSO, FURLAN, SPAGNOLLI,  
ZAMBITO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**7.104**

ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

**7.0.100**

ZAFFINI, MALAN, BERRINO, ZULLO

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

**«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di green pass)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e 1-septies sono soppressi;

b) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-*bis* e 2-*quater* sono abrogati.

### **Art. 7-*ter***

*(Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)*

1. All'articolo 10-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "fino al decimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quinto giorno";

2) le parole: "e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: "e 2" sono soppresse;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.».

---

### **Art. 7-*bis***

#### **7-*bis*.100**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7-bis.0.100**

BIANCOFIORE, BORGHESE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7 -ter**

1. In considerazione della limitatezza delle conoscenze scientifiche nella prima fase della pandemia da Sars-Cov2 e sulle terapie appropriate, della scarsità delle risorse umane e dei dispositivi sanitari effettivamente disponibili in relazione ai casi da trattare, della non adeguata esperienza e competenza tecnica del personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza, tutti i provvedimenti di revoca dell'accreditamento istituzionale definitivo di cui all'art.8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, adottati dalle regioni e dalle province autonome durante il periodo emergenziale nei confronti di strutture sanitarie e socio-sanitarie private e motivati esclusivamente dal mancato rispetto delle disposizioni adottate per contrastare la diffusione del virus Sars-Cov2 e delle relative varianti, si intendono automaticamente revocati e privi di effetti, con contestuale ripristino dell'accreditamento istituzionale definitivo precedentemente revocato. Sono fatti salvi, in ogni caso, i provvedimenti adottati direttamente dall'autorità giudiziaria.

---

**7-bis.0.101**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter**

*(Tutela dei lavoratori fragili)*

1. Fino al 30 giugno 2023 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità



sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**7-bis.0.102 (già 7.0.4)**

ZAMPA, LORENZIN, UNTERBERGER, CAMUSSO, FURLAN, SPAGNOLLI,  
ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter**

*(Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)*

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della salute promuove una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute dei cittadini.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

---

**7-bis.0.103**

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter**

*(Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli *hospice*, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.

2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.».

---

**7-bis.0.104**

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter**

*(Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)*

1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.».

---

**7-bis.0.105**

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 7-ter**

*(Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli *hospice*, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.

2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.».

**Art. 7-quater**

*(Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)*

1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.».

---

## TITOLO

### **Tit.100**

IL RELATORE

*Al titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2» con le seguenti: «di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale»*

---